

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 1995

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(585) BISCARDI ed altri: Norme sugli scambi educativi internazionali**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
DOPPIO ( <i>PPI</i> ), relatore alla Commissione ..	2
FRIGERIO ( <i>Lega Nord</i> ) .....	2
PELLITTERI ( <i>Forza Italia</i> ) .....	2
SERRAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(585) BISCARDI ed altri: Norme sugli scambi educativi internazionali**

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sugli scambi educativi internazionali», d'iniziativa dei senatori Biscardi, Magris, Manieri, Masullo e Pagano.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 febbraio scorso la Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente e ha deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Poichè tale richiesta è stata accolta dalla Presidenza del Senato, propongo di dare per acquisite l'iter già svolto alla nuova fase procedurale e di procedere alle votazioni, assumendo a base il testo accolto in sede referente come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**DOPPIO, relatore alla Commissione.** Rifacendomi alla relazione e alla successiva discussione svoltasi in sede referente, raccomando l'approvazione del testo come modificato dalla Commissione in quella sede.

**FRIGERIO.** Vorrei un chiarimento in ordine al comma 2 dell'articolo 3, secondo il quale gli studi compiuti all'estero possono essere riconosciuti a condizione che il soggiorno si sia concluso entro l'inizio degli scrutini finali. Lo studente dunque sarà giudicato dal consiglio di classe che ha autorizzato il soggiorno?

**PRESIDENTE.** Sì, lo scrutinio finale sarà fatto dal consiglio di classe, secondo la norma ordinaria. In pratica si tratta dell'accertamento degli studi compiuti all'estero.

**PELLITTERI.** Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è stata introdotta, in sede referente, una modifica al testo originario che ha sostituito il riferimento al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione con quello al personale direttivo e dirigente del Ministero stesso per quanto riguarda i soggiorni all'estero per motivi di studio o di aggiornamento. Mi chiedo se non vi sia una contraddizione con l'articolo 6 in cui si parla ancora di personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** L'articolo 6 (che nel testo approvato in sede referente diviene articolo 4) non fa riferimento soltanto al caso della

lettera e), bensì a tutto l'articolo 2. È giusto quindi il riferimento al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

SERRAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido pienamente il contenuto del disegno di legge al nostro esame. A nome anche del Ministro della pubblica istruzione voglio esprimere però il rammarico per la soppressione degli articoli 4 e 5 del testo originario, che avrebbero reso il provvedimento indubbiamente più completo. Purtroppo la situazione finanziaria attuale non consente l'approvazione dei due articoli. Ribadisco però che, non appena saremo in grado di reperire le risorse, riprenderemo i contenuti di detti articoli.

PRESIDENTE. Accolgo con soddisfazione la dichiarazione del Sottosegretario che riconosce la validità delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del testo originario di cui sono primo firmatario. Prendo atto della disponibilità del Governo a riprendere in esame quelle disposizioni non appena il miglioramento della situazione economica lo consenta, in quanto essi tendono ad inserire il sistema scolastico italiano a pieno titolo in una dimensione europea.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo accolto in sede referente:

#### Art. 1.

##### *(Finalità degli scambi educativi internazionali)*

1. Gli scambi educativi internazionali mirano a sviluppare la comprensione e la solidarietà tra i popoli, a diffondere nell'insegnamento una dimensione interculturale, ad arricchire la personalità e il bagaglio culturale di coloro che operano nel campo educativo, a far maturare nei giovani la coscienza di essere cittadini europei, ad allargare e consolidare i vincoli di collaborazione con le istituzioni educative degli altri Paesi, a rafforzare nel curriculum lo studio delle lingue europee, in particolare quelle meno diffuse, e a diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane all'estero.

2. Le iniziative di scambio di cui alla presente legge vanno specialmente sviluppate con i Paesi della Comunità europea.

**È approvato.**

#### Art. 2.

##### *(Tipologia degli scambi educativi internazionali)*

1. Nei casi in cui siano previsti da accordi bilaterali o multilaterali o da altre intese, ovvero in esecuzione di progetti comunitari, possono essere autorizzati:

a) scambi di classi delle scuole di ogni ordine e grado e soggiorni individuali di studio all'estero di studenti delle scuole secondarie di II grado;

b) scambi di docenti;

c) scambi di assistenti di lingue;

d) assegnazioni di assistenti di lingua italiana a scuole di altri Paesi a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche in assenza di reciprocità, nei casi in cui vi sia l'esigenza di promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiane in determinate aree geografiche;

e) soggiorni all'estero di personale direttivo e dirigente del Ministero della pubblica istruzione per motivi di studio o di aggiornamento.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Scambi di classi e soggiorni di studio all'estero)*

1. Gli insegnanti accompagnatori che partecipano agli scambi di classi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione secondo le norme in vigore.

2. Gli studi compiuti all'estero da parte di studenti delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, possono essere riconosciuti a condizione che il soggiorno di studio abbia avuto una durata corrispondente all'anno scolastico, si sia concluso entro l'inizio degli scrutini finali e sia stato preventivamente autorizzato e successivamente ratificato dal competente Consiglio di classe.

**È approvato.**

Art. 4.

*(Norme comuni, transitorie e finali)*

1. Il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, per essere autorizzato a partecipare alle iniziative previste dall'articolo 2, deve avere concluso positivamente il periodo di prova.

2. Il periodo trascorso all'estero dal personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione nello svolgimento delle attività previste dalla presente legge è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto.

3. Il personale docente autorizzato a partecipare alle iniziative di scambio previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) ed e), sarà sostituito, secondo le disposizioni in vigore.

4. Le istituzioni scolastiche potranno impegnare fondi del proprio bilancio per le visite di istruzione da svolgersi all'estero solo dopo avere assicurato la copertura finanziaria delle attività di scambio progettate.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 9,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

